

COMUNI DI LAMPORECCHIO, LARCIANO, MONSUMMANO TERME, PIEVE A

NIEVOLE

* * *

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELL'UFFICIO INFORMATICA

* * *

TESTO COORDINATO

Convenzione 3667 del 28/4/2001 e Atto Integrativo

* * * * *

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni come sopra rappresentati stabiliscono di costituire in forma associata un Ufficio Informatica per la gestione di servizi informatici dei Comuni stessi, affidando al Comune di Monsummano Terme il ruolo di comune capofila.

ARTICOLO 2 - ORGANICO DELL'UFFICIO

1. Il Comune di Monsummano Terme si impegna a costituire l'ufficio assegnandovi una dotazione organica minima di n. due unità come segue:

- n. 1 Funzionario cat. D;
- n. 1 Istruttore Informatico cat. C.

2. L'ufficio ha sede presso il Comune di Monsummano Terme che si impegna a mettere a disposizione i locali necessari.

3. Il personale assegnato alla struttura dipende funzionalmente dal Comune di Monsummano Terme, che provvede a pagare gli stipendi.

4. Il trattamento economico di tale personale è quello previsto dal vigente CCNL, con la precisazione che al funzionario compete la retribuzione di cui all'art. 11 - comma 4° del CCNL 31.3.99.

5. La suddetta indennità, le parti variabili degli stipendi, le progressioni di carriera, le progressioni orizzontali, e quant'altro previsto dal contratto di lavoro vigente e futuri saranno disciplinati e valutati dal Comune di Monsummano Terme con le stesse modalità seguite per il personale dell'Ente.

ARTICÓLO 3 - FINALITÀ

1. Lo scopo della presente convenzione è quello di erogare ai Comuni associati i seguenti servizi:

A) definizione del piano annuale di attività informatiche per ognuno degli enti;

B) progettazione, manutenzione e aggiornamento delle reti interne degli uffici;

C) progettazione, manutenzione e aggiornamento delle reti di collegamento fra uffici dislocati su sedi diverse in ambito locale;

D) gestione di gare per acquisto di hardware e software;

E) progettazione, manutenzione e aggiornamento dei collegamenti in rete geografica;

F) gestione dell'assistenza e della manutenzione dei sistemi hardware e software anche mediante contratti con ditte esterne;

G) supporto alla realizzazione dei nuovi servizi informatici richiesti dall'Ente, mediante definizione delle specifiche tecniche del sistema e definizione delle specifiche del software realizzazione di software, quando questo sia conveniente dal punto di vista organizzativo e/o economico;

H) gestione di un server Internet e di posta elettronica in grado di ospitare questi servizi per tutti gli Enti associati, senza limitazioni di spazio su disco o di numeri di caselle di posta elettronica, con tecniche di virtual hosting;

I) gestione e manutenzione di un'aula attrezzata per lo svolgimento di corsi di formazione di argomento informatico e non, organizzati in maniera autonoma;

J) definizione e aggiornamento dei piani di sicurezza dei sistemi informatici;

K) supporto sistemistico per la gestione dei server e dei software applicativi;

L) formazione e supporto per i referenti informatici all'interno degli Enti, nonché l'organizzazione delle attività

di formazione informatica del personale che saranno richiesti dagli Enti;

M) individuazione dei guasti e gestione della riparazione, anche mediante assistenza telefonica ai singoli utenti;

N) progettare, realizzare e mantenere banche dati e collegamenti informatici di supporto alle gestioni associate.

O) Progettazione, realizzazione e manutenzione banche dati e collegamenti informatici di supporto alle gestioni associate.

P) Cura dell'effettiva utilizzazione, da parte di tutti i Comuni associati, dei servizi offerti dalla rete telematica della Regione Toscana di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (almeno tre nel 2004);

Q) Partecipazione in forma associata a progetti di e.toscana di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12 febbraio 2003, n. 20 e successive modificazioni (almeno uno nel 2004);

R) la competenza esclusiva, in luogo dei singoli comuni associati, per lo svolgimento delle attività e dei rapporti tecnico-giuridici derivanti dall'adesione alla rete telematica regionale.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. L'orario dell'Ufficio associato sarà funzionale agli orari degli enti convenzionati.

2. Il personale dell'Ufficio sarà sempre disponibile telefonicamente durante l'orario di servizio per far fronte a eventuali situazioni di emergenza.

3. Quando si presentano guasti bloccanti deve essere garantito il servizio sul posto entro un'ora.

4. Rimangono a carico di ogni ente lo svolgimento dei salvataggi periodici, l'esecuzione delle procedure per il controllo antivirus, la segnalazione dei problemi ai tecnici dell'Ufficio Informatica associato.

5. Al fine di rendere il più possibile autonomi nella risoluzione di piccoli e semplici problemi i Settori o Aree in cui è suddivisa la struttura di ogni comune, compreso quello in cui ha sede l'ufficio associato, sarà dedicata particolare cura alla formazione di una o più persone del settore stesso,

incaricate di seguire queste attività. La formazione di questo personale prevederà in ogni caso un periodo di lavoro in affiancamento e il supporto telefonico permanente.

Le funzioni di responsabile dei procedimenti inerenti il sistema informatico saranno assunte dal personale dell'Ufficio Informatico Associato.

6. Per l'acquisto di beni o servizi, previa autorizzazione dei responsabili dei servizi dei singoli enti assegnatari dei relativi interventi, le procedure di gara e in genere di affidamento saranno svolte dall'Ufficio associato in modo collettivo.

7. Resteranno a carico del singolo Ente le procedure di impegno di spesa, e liquidazione delle fatture, su proposta del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della stipula, e potrà essere rinnovata anche per lo stesso periodo con atto dell'organo competente.

ARTICOLO 6 - CONFERENZA DEI SINDACI

1. La conferenza dei Sindaci dei comuni convenzionati è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ufficio associato, mentre la gestione, con i limiti di cui alla presente convenzione, è affidata al funzionario dell'Ufficio.

2. Alla conferenza dei Sindaci partecipano i Sindaci dei comuni o loro delegati.

3. La conferenza dei sindaci fornisce annualmente gli indirizzi e gli obiettivi dell'Ufficio, stabilisce eventuali acquisti di strutture a comune, e decide su eventuali ampliamenti dell'organico dell'ufficio stesso che si dovessero rendere necessari.

4. La conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco di Monsummano Terme o suo delegato e decide a maggioranza; in caso di parità di voti, è decisivo il voto del Presidente. Quando le decisioni comportano l'assunzione di impegni di spesa a carico degli enti, è necessaria l'unanimità.

5. Le riunioni della conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal responsabile dell'Ufficio Informatica con funzioni di segretario, e quando le decisioni comportino oneri aggiuntivi per gli enti, i singoli Comuni devono prenderne atto ed assicurare le necessarie disponibilità finanziarie.

ARTICOLO 7 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. Il riparto delle spese avviene proporzionalmente tra i quattro enti in base al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La liquidazione delle somme relative, avverrà per il 50% entro il 31 luglio sulla base della previsione di spesa trasmessa dal Comune di Monsummano Terme ed il saldo sarà liquidato a consuntivo sulla base di apposito rendiconto, da redigere entro il 31 gennaio di ogni anno e da liquidare entro un mese dalla ricezione.

3. Durante il mese di ottobre il Comune di Monsummano Terme comunicherà eventuali variazioni rispetto alle previsioni.

4. Per quanto concerne eventuali oneri per acquisto di beni comuni od altri investimenti straordinari, questi verranno decisi dalla conferenza dei Sindaci. I comuni provvederanno singolarmente ad effettuare i relativi impegni di spesa ed a comunicarli al responsabile dell'Ufficio Informatica associato che provvederà all'effettuazione della spesa. Successivamente alla positiva conclusione della fornitura, i comuni provvederanno a liquidare la propria quota parte al Comune di Monsummano Terme che a sua volta provvederà a liquidare la spesa.

5. I Comuni di Larciano, Lamporecchio e Pieve a Nievole corrisponderanno annualmente i rimborsi per spese di trasferta al Comune di Monsummano Terme sulla base di prospetti riepilogativi almeno semestrali che saranno predisposti dall'Ufficio Informatica.

6. I costi di trasferta, saranno predeterminati per ogni viaggio andata e ritorno per ogni Comune in base alla distanza chilometrica e verranno comunicati anticipatamente al periodo

di applicazione da parte del Comune di Monsummano Terme agli altri Comuni.

7. In caso di utilizzo di mezzo proprio i dipendenti saranno rimborsati direttamente dal Comune di Monsummano Terme, che poi sarà rimborsato in base ai riepiloghi di cui sopra.

ARTICOLO 8 - RAPPORTI TRA GLI ENTI IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI REGIONALI

1. Il Comune capofila si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o da parte del comune capofila potranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione dal costo complessivo di funzionamento ordinario della gestione o comunque destinati su decisione della Conferenza dei Sindaci, all'incentivazione delle gestioni associate.

2. In caso di revoca parziale o totale - dei contributi da parte della Regione, il comune inadempiente dovrà rifondere alla gestione associata l'intera somma corrispondente al contributo revocato.

ARTICOLO 9 - BENI ACQUISTATI

1. I beni acquistati in comune fra gli enti saranno iscritti negli inventari dei Comuni associati in base alla rispettiva quota parte ed allo scadere della convenzione, in caso di mancato rinnovo della stessa, saranno valutati per il valore di mercato stimato sulla base di apposita relazione del responsabile dell'Ufficio Informatica associato e gli enti concorderanno il riparto di essi e/o l'eventuale conguaglio necessario.

ARTICOLO 10 - ACCESSO A FINANZIAMENTI.

1. I Comuni si impegnano, non appena la Regione Toscana avrà emanato la normativa prevista dagli artt. 33 comma 4 e 35 del D.Lgs n.267/2000, a formalizzare istanza di accesso agli incentivi che ivi saranno eventualmente previsti per l'esercizio associato delle funzioni oggetto di questa convenzione. Il Comune di Monsummano, in quanto sede

dell'Ufficio comune, sarà responsabile dell'istruttoria del procedimento volto a conseguire tali benefici: allo scopo promuoverà l'approvazione di modifiche dell'accordo in questa sede sottoscritto che dovessero eventualmente rendersi necessarie.

ARTICOLO 11 - RECESSO E SCIoglIMENTO ANTICIPATI

1. Il comune che volesse recedere anticipatamente deve pagare la propria quota parte per dodici mesi a titolo di penale, senza usufruire del servizio per tale periodo.
2. I beni acquisiti in comune rimarranno a disposizione dell'ufficio associato fino alla scadenza naturale della convenzione.
3. In caso di recesso anticipato di due comuni, i comuni restanti potranno decidere, in sede di conferenza dei Sindaci, il mantenimento dell'attuale convenzione con le eventuali opportune modifiche, o lo scioglimento anticipato della convenzione stessa.
4. La conferenza dei Sindaci può decidere all'unanimità lo scioglimento anticipato della convenzione, senza penali per gli enti partecipanti.

ARTICOLO 12 - SPESE CONTRATTUALI

1. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, N. 131 e s.m.
2. Le parti danno atto che le spese di stipulazione e consequenziali tutte alla presente convenzione saranno ripartite tra di quattro comuni come indicato nell'art. 7 del presente atto.
3. La presente convenzione è esente da bollo, come da tab. Allegato "B" , punto 16 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.